



**LAVORO****726****5745/03 R.C.C.**  
**726 Crof.****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO****assegnata a sentenza****|| 3-2-04**

Il Giudice di Milano, dott. Francesco I. Frattin, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa col n. di R.G. 5745 / 03

promossa da

**SAVIP - Sindacato Autonomo della Vigilanza Privata**

col proc. avv. V. Caputo

contro

**I.V.R.I. - ISTITUTI DI VIGILANZA****RIUNITI D'ITALIA S.p.a.**

col proc. avv. C. Moro e L. Failla

Oggetto: opposizione a decreto ex art.28 legge 300 / 70.

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato il giorno 8 luglio 2003 il sindacato ricorrente proponeva opposizione contro il decreto ex art.28 con il quale il Tribunale aveva rigettato il ricorso promosso dallo stesso sindacato per far dichiarare antisindacale il rifiuto opposto da IVRI di dar corso alle cessioni di credito tramite le quali il SAVIP ed i lavoratori ad esso iscritti chiedevano e chiedono di raccogliere le quote associative. Resisteva la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso sia per il merito, sia per la mancanza del requisito della "nazionalità". La causa veniva ritenuta dallo scrivente documentale. Udita la discussione dei difensori, la causa veniva decisa come in dispositivo.

**Motivi della decisione**

Lo scrivente, che si è espresso più volte, in passato, in senso conforme al decreto qui opposto, deve dichiarare subito di avere, *re melius perpensa*, e alla luce del caso presente, mutato opinione circa la nota questione delle ritenute sindacali. Peraltro l'indirizzo oggi ripudiato non era stato assunto senza dar conto delle vistose controindicazioni che si

**H**

portava dietro.

Riesaminando oggi il problema, lo scrivente rileva che la tesi che il lavoratore possa cedere i propri crediti anche futuri a chiunque – finanziarie, creditori vari – ma non ad un sindacato, porta, come è stato giustamente annotato allora da un critico, ad una restrizione del catalogo dei diritti del cittadino lavoratore per via interpretativa. Questo esito, effettivamente molto grave, poggia, a ben vedere, sulla estremizzazione del principio della necessaria revocabilità della decisione di adesione ad una organizzazione sindacale. Poiché, (dissero il sottoscritto ed altri), al mutamento di opinione politico-sindacale del lavoratore deve seguire immediatamente il recupero della libertà di disporre del proprio salario, e la cessione del credito è stutturalmente irrevocabile salvo il consenso del creditore, per ottenere il quale occorre comunque un certo tempo, non è ammissibile che la libertà sindacale (nella sua componente, diciamo così, strumentale-economica) resti compressa né per molto né per poco tempo, trattandosi di una questione di principio.

Nel nostro caso le c.d. "deleghe" apprestate dal sindacato e da questo trasmesse al datore di lavoro portano ben chiaro il consenso anticipato del sindacato medesimo ad una eventuale revoca della cessione, stabilendo soltanto un tempo davvero minimo, anzi, inesistente, per l'effetto della revoca, visto che si prevede espressamente che la revoca della delega "avrà effetto economico dal mese successivo" e che "il Savip, in ipotesi di disdetta, si impegna a comunicare tempestivamente al datore di lavoro la rinuncia al beneficio della cessione del credito". (Qui va rilevato che normalmente i sindacati confederali stipulanti tutti i contratti collettivi stabiliscono un tempo fisso di qualche mese di ultravalidità della scelta in atto, il che significa che una certa ultraattività non viene ritenuta da loro stessi lesiva dei diritti sindacali dei lavoratori).

Il fatto che sia il sindacato Savip medesimo a portare le deleghe al datore di lavoro, contenenti le clausole di cui sopra, vale indubbiamente come accettazione tacita della clausola di revoca e dell'impegno conseguente. Siamo cioè, in realtà, in una situazione in cui non si ravvisa

alcuna compressione effettiva della libertà (della scelta) sindacale. A fronte di ciò, perché non dovrebbe essere consentito al sindacato, ente portatore di valori ritenuti dal Costituente e dal legislatore meritevoli di speciale tutela, di ottenere ciò che una qualunque società finanziaria automaticamente ottiene? E perché il cittadino lavoratore potrebbe cedere parte del suo salario a tutti ma non ad una organizzazione sindacale, subendo così una riduzione dei suoi diritti civili senza ben pregnanti ragioni e anzi venendo limitato proprio nell'esercizio del suo diritto di sostenere nel modo ritenuto più opportuno il sindacato di sua fiducia soltanto perché lo stesso non ha stipulato contratti collettivi? Quest'ultima condizione discriminante, se può giustificare un trattamento preferenziale dei sindacati stipulanti sul piano dei diritti strettamente sindacali, in nessun modo può rilevare nel rapporto lavoratore-sindacato da un lato e nello *status* del cittadino lavoratore dall'altro, entrambi regolati dalle norme del diritto civile.

Si ritiene poi che non sia di ostacolo il fatto che le "deleghe" sindacali siano sempre state ritenute configuranti delegazioni di pagamento anziché cessioni di credito. Nel momento in cui le parti accettano e configurano una cessione di credito revocabile *ad nutum*, non si ravvisano in un tale accordo violazioni di norme imperative né altre ragioni di nullità di un siffatto negozio.

Quanto all'asserito aggravio per il datore di lavoro, l'obiezione, in presenza di sistemi informatici e di prassi conformi per larghe masse di lavoratori aderenti ai sindacati stipulanti, appare del tutto pretestuosa.

Infine, quanto alla legittimazione attiva del Savip nel presente giudizio, lo scrivente ritiene sufficiente il materiale probatorio prodotto dallo stesso. La legge, prevedendo il carattere della nazionalità, richiede una diffusione apprezzabile in aree territoriali diverse, tali da far escludere nel sindacato attore un carattere meramente regionale o locale. Sotto questo profilo l'organizzazione sindacale ricorrente appare in regola con la previsione normativa. Ravvisandosi dunque, in accoglimento dell'opposizione, l'illegittimità del rifiuto di I.V.R.I. S.p.a. a dar corso alle cessioni di credito, il comportamento di I.V.R.I., incidendo direttamente sul rapporto lavoratori-sindacato e sul concreto esercizio della libertà e dell'attività sindacale, deve

essere dichiarato antisindacale e represso come tale. La presenza di un forte contrasto in giurisprudenza consiglia la compensazione delle spese di lite.

**P. Q. M.**

**Il Giudice**

**in accoglimento dell'opposizione,**

**dichiara**

antisindacale il comportamento della società opposta di rifiuto di operare le ritenute in favore del sindacato opponente; ordina alla IVRI S.p.a. di astenersi in futuro dal comportamento lamentato col ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.

Milano 3.2.2004

**Il Giudice del Lavoro**

**(Francesco I. Frattin)**



Deposito nella Cancelleria del Tribunale Ordinario di Milano

**OGGI 8 - MAR 2004**

CANCELLIERE CI

**IL CANCELLIERE**